

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1045 del 22/02/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 36 - IMPRESA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA CANTAGALLO DI BELLONI ANDREA RICCARDO - CONCESSIONE, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE (PR), LOC. IGGIO, PROC PR23A0065, SINADOC 3913/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1110 del 22/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la D.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la D.G.R. 1060 del 26/06/2023 “Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con D.D.G. n. 126/2021;

PRESO ATTO dell' istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 218393 in data 22.12.2023) con la quale l'Impresa Individuale Azienda Agricola Cantagallo di Belloni Andrea Riccardo, C.F. BLLNRR00B07F205Q e P. I.V.A. 12385890962, ha richiesto il rilascio della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante captazione di una sorgente ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, codice pratica PR23A0065, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante captazione di una sorgente;
- ubicazione del prelievo: Comune di Pellegrino Parmense (PR), località Iggio, su terreno di proprietà di altro soggetto, a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al fg. n. 32, mapp. n. 221; coordinate UTM RER x 570.175; y: 954.829;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 0,0083;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001 poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3.000;

ACCERTATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere da parte dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;

- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo ERA*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del metodo del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per le annualità dal 2024 al 2028, come stabilito dal art. 8 comma 1) della Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per il 2015 “I canoni aventi importo pari o inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un’unica soluzione per tutta la durata della concessione all’atto della sottoscrizione del disciplinare.”;
- ha versato in data 21.01.2024 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, inoltre, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO QUINDI, sulla base dell'istruttoria svolta, di ~~poter procedere col presente provvedimento ad autorizzare la perforazione e, contestualmente,~~ assentire la concessione, con procedura semplificata, codice pratica PR23A0065;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 ***di assentire*** all'Impresa Individuale Azienda Agricola Cantagallo di Belloni Andrea Riccardo, C.F. BLLNRR00B07F205Q e P. I.V.A. 12385890962, la concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante nuova captazione di una sorgente, codice pratica PR23A0065, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante captazione di una sorgente;
- ubicazione del prelievo: Comune di Pellegrino Parmense (PR), Località Iggio, su terreno di proprietà di altro soggetto, a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al fg. n. 32, mapp. n. 221; coordinate UTM RER x 570.175; y: 954.829;
- corpo idrico interessato: cod. 6330ER-LOC1-CIM. nome: Corpo idrico montano libero/confinato superiore;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

- portata massima di esercizio pari a l/s 0,0083;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300;
- 2 **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31.12.2028**;
 - 3 **di dare atto** che il presente provvedimento può essere revocato qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica;
 - 4 **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09.01.2024;
 - 5 **di dare atto** che il canone dovuto per gli anni dal 2024 al 2028 in applicazione del art. 8 comma 1) della Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 quantificato in 71.20 euro è stato pagato;
 - 6 **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250.00 euro, è stata versata;
 - 7 **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 - 8 **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 - 9 **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - 10 **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11 *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma**

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Impresa Individuale Azienda Agricola Cantagallo di Belloni Andrea Riccardo, C.F. BLLNRR00B07F205Q e P. I.V.A. 12385890962 (codice pratica PR23A0065).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita dalla captazione di una sorgente mediante anche l'ausilio di piccola pompa ad energia solare con annesse cisterne per la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua .
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pellegrino Parmense (PR), località Iggio, su terreno di proprietà di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al fg. n. 32, mapp. n. 221; coordinate UTM RER x 570.175; y: 954.829;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Pellegrino parmense (PR), foglio n. 32, mappali n.ri 133-147-154-155-172-173-189-221-186-187-188, della superficie complessiva di circa 2,5 Ha.
- Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,0083 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 300;
- Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 6330ER-LOC1-CIM nome: Corpo idrico montano, libero/confinato superiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a **euro 14,24**.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. Oppure, in alternativa, versare, in un'unica soluzione anticipata, i canoni di tutti gli anni di valenza della presente concessione fatto salvo il versamento di eventuali somme a conguaglio da effettuarsi in occasione del rinnovo della concessione.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è valida fino al 31.12.2028.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, qualora richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli

strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).** Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.